

# STATUTO

## *Associazione Fornace Bianchi Cogoletto*

### **Art. 1. - Costituzione**

In data 19 Dicembre 2011 si è costituita a Cogoletto, (ai sensi della legge 383/2000) l'Associazione di Promozione Sociale e Culturale denominata "Fornace Bianchi Cogoletto".

La durata dell'Associazione è illimitata.

### **Art. 2. - Principi**

L'Associazione è apolitica e apartitica, democratica per struttura ed elettività delle cariche, nel pieno rispetto della libertà, dignità ed uguaglianza degli associati.

L'Associazione non ha fini di lucro e si avvale in modo determinante delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. I soci dell'associazione si attengono al presente statuto.

### **Art. 3. - Scopi e finalità**

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- tramandare la cultura cogoletese legata alla secolare attività della calce;
- ampliare la conoscenza della cultura locale, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, affinché possano correttamente diffondere l'amore per il territorio e il rispetto per le testimonianze materiali,
- proporsi come gestore ed amministratore dei beni conservati, valorizzando i "luoghi della calce" e promuovendone attività volte al loro consono utilizzo a fini culturali e turistici;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- porsi come punto di riferimento per quanti, studiosi, appassionati della materia o semplici soggetti culturalmente interessati, vogliono conoscere Cogoletto, le cave, le sue fornaci, la marineria e l'attività degli antichi calcinaroli

### **Art. 4. - Attività**

L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti
- attività di formazione: lezioni coadiuvate con esperti in materia, assistenza e supporto a corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti e operatori sociali, didattica con studenti, istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriali: pubblicazione di articoli su riviste o quotidiani, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

- attività di gestione: proporsi al Comune di Cogoleto o a privati come gestore e amministratore di beni culturalmente connessi all'attività della calce a Cogoleto, promuoverne e supportarne la valorizzazione con particolare attenzione alla fruibilità al pubblico delle strutture
- attività di promozione: creazione di eventi quali spettacoli, intrattenimento, giochi o quant'altro possa valorizzare la cultura materiale del passato cogoletese nella società odierna, mantenendone al contempo l'intrinseco ed inviolabile significato

#### **Art. 5. - Soci**

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale questi è tenuto ad indicare le proprie complete generalità.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione all'Associazione, nonché nel corso del rapporto associativo, è finalizzato all'instaurazione ad alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell'interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna a versare la quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea nonché a rispettare i contenuti dello statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa l'adesione temporanea all'Associazione; la quota associativa non è trasmissibile.

Il numero dei soci è illimitato.

#### **Art. 6. - Diritti e doveri dei soci**

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto; in particolare, i soci hanno diritto di accesso a documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, al fine di conseguire specifici obiettivi associativi. Tale eventualità dovrà essere di volta in volta valutata ed approvata dal Consiglio Direttivo.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e verso l'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed improntato a principi di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

#### **Art. 7. - Recesso ed esclusione del socio**

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- mancato pagamento della quota sociale protrattosi per mesi 6 dal termine di versamento richiesto;
- comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello statuto;
- gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea; la deliberazione di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, è comunicata per iscritto all'interessato.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati.

#### **Art. 8. - Organi sociali**

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente.

Tutte le cariche associative sono gratuite ed elettive.

#### **Art. 9. - Assemblea dei soci**

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, costituita dai soci fondatori ed effettivi.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante:

- avviso scritto da inviare con lettera, fax, e-mail o telegramma agli associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso affisso nei locali della sede almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea deve inoltre essere convocata:

- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- quando lo richieda almeno un quinto dei soci.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere la data, l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello statuto, la deliberazione di trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi entro giorni venti, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

1. elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;
2. proposizione di iniziative, con relativa indicazione circa modalità e supporti organizzativi;
3. approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale, predisposti dal Consiglio Direttivo;
4. approvazione dell'entità della quota sociale annua, stabilita dal Consiglio Direttivo;

5. ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;

6. approvazione del programma annuale dell'Associazione, elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo;

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega. Le votazioni sono espresse con voto palese tranne quelle relative ad aspetti riguardanti le persone o in ogni caso in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto e può presentare una sola delega.

L'Assemblea straordinaria ha validità con la presenza dei due terzi dei soci ed ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

1. approvazione di modifiche dello statuto o di trasferimento della sede legale, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
2. nomina di soci o cariche onorarie, con voto per acclamazione, su proposta del Consiglio Direttivo;
3. scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare ed a essere eletti tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto a consultare i verbali delle sedute ed a chiederne copia.

#### **Art. 10. - Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto di n° 5 membri.

I membri Consiglieri del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e sono rieleggibili.

La carica di Consigliere è svolta a titolo gratuito.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta ed automaticamente convocata da almeno due Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. stabilisce e presenta all'Assemblea l'entità della quota sociale annua;
3. redige e presenta all'Assemblea il programma annuale delle attività dell'Associazione;
4. redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
5. delibera l'ammissione dei nuovi soci;
6. delibera l'esclusione dei soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea.
7. può nominare cariche onorarie, salva successiva ratifica dell'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste le seguenti figure:

- 1) Presidente (eletto dall'Assemblea);
- 2) Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo)
- 3) Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo)
- 4) Tesoriere (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo)
- 5) Curatore Scientifico (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo)

#### **Art. 11. - Presidente dell'Associazione**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei soci, resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e svolge la carica a titolo gratuito.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazione ordinaria sia straordinaria.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

Se ritiene necessario può delegare, previa approvazione del Consiglio Direttivo, alcune funzioni ad uno o più soci.

#### **Art. 12. - Vice Presidente dell'Associazione**

Il Vice Presidente dell'Associazione sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento di questi.

#### **Art. 13. - Segretario**

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 14. - Tesoriere**

Il Tesoriere redige e conserva i libri contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali.

#### **Art. 15. - Integrazione del Consiglio Direttivo e sostituzione del Presidente**

In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile fare ricorso a tale modalità il Consiglio provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci aderenti che sarà convocata entro 3 mesi.

In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito, fino al termine dell'anno di esercizio sociale in corso, dal Vice Presidente. In mancanza di Vice Presidente, il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal Consigliere eletto a maggioranza fra i membri del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 16. - Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è composto di n°3 membri eletti dall'Assemblea dei soci.

I membri del Collegio Sindacale restano in carica un anno, sono rieleggibili e svolgono le funzioni a titolo gratuito. Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

Il Collegio Sindacale agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali o su segnalazione sottoscritta anche da un solo socio.

Il Collegio Sindacale riferisce annualmente all'Assemblea attraverso relazione scritta, sottoscritta da tutti i membri e distribuita a tutti i soci.

#### **Art. 17. - Soci onorari**

Sono Soci Onorari le persone giuridiche, singole o associate, gli enti o le persone fisiche che si siano distinti per particolari benemerienze a favore dell'Associazione o nel promuovere la cultura materiale cogoletese.

La qualifica a Socio Onorario, una volta approvata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo ha durata illimitata. Il Socio Onorario gode degli stessi diritti e doveri del socio ordinario. Il Socio Onorario non è tenuto a versare la quota annuale associativa.

#### **Art. 18. - Mezzi finanziari**

L'Associazione è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dell'attività da:

1. quote sociali e contributi degli associati, nell'entità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;
6. erogazioni liberali di associati e di terzi;
7. proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sponsorizzazioni e sottoscrizioni anche a premi;
9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e culturale.

L'amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'Associazione è tenuta, per almeno cinque anni, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali, entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati nonché, per quanto riguarda le erogazioni liberali di associati e di terzi, alla conservazione della documentazione relativa alle erogazioni liberali, se finalizzate alle detrazioni d'imposta ed alle deduzioni dal reddito imponibile.

I proventi derivanti dalle attività, gli eventuali utili, fondi, riserve di capitale ed avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati ed i collaboratori neppure in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposte per legge.

#### **Art. 19. - Esercizio sociale e bilancio**

L'esercizio sociale è compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, è lo strumento di programmazione economica e sociale dell'Associazione.

Il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, è depositato presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, le spese per capitoli e voci analitiche.

I bilanci preventivo e consuntivo devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, che li approva a norma di legge ogni anno entro il mese di aprile.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore di attività istituzionali previste dallo statuto dell'Associazione.

#### **Art. 20. - Scioglimento dell'Associazione**

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione è assunta dall'Assemblea in convocazione straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione di volontariato, ed indipendentemente dalla sua forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

#### **Art. 21. - Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Il presente statuto, approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 11 Gennaio 2012 è sottoscritto dai soci fondatori così come meglio trascritto nell'Atto Costitutivo dell'Associazione.

Il presidente dell'Assemblea\_\_\_\_\_

Il Segretario dell'Assemblea\_\_\_\_\_